

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 01.2006

Compendio dei rami dell'assicurazione combinata di economia domestica

A	Disposizioni comuni per tutti i rami	E	Protezione giuridica
B	Assistance e servizio blocco	F	Stabili
C	Mobilia domestica	G	Oggetti di valore e apparecchi high-tech
D	Responsabilità civile privata		

Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali valide per il contratto.

Per facilità di lettura, il testo utilizza la sola forma maschile.

A Disposizioni comuni per tutti i rami

Indice

Validità territoriale e temporale

- A1 Validità territoriale
A2 Inizio e durata

Premio assicurativo

- A3 Modifiche tariffarie

Sinistri

- A4 Denuncia di sinistro e uffici di contatto
A5 Valutazione del danno
A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi
A7 Disdetta in caso di sinistro

Ulteriori disposizioni

- A8 Modalità di disdetta
A9 Foro competente
A10 Fondamenti giuridici

Validità territoriale e temporale

A1 Validità territoriale

- 1.1 La copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio indicati nella polizza nonché per le cose assicurate che si trovano temporaneamente (per non più di due anni) al di fuori di questi luoghi di rischio.
Il servizio blocco e la responsabilità civile privata valgono in tutto il mondo.
La protezione giuridica viene accordata quando il foro competente è situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e viene applicato il diritto svizzero o quello del Principato del Liechtenstein.
- 1.2 In caso di cambiamento di domicilio entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa è valida anche durante il trasloco, nonché nel nuovo luogo di rischio. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati alla società entro 30 giorni.
- 1.3 Se il contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. La copertura assicurativa Assistance, oggetti di valore e apparecchi high-tech si estingue immediatamente.

A2 Inizio e durata

- 2.1 La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. Nell'assicurazione di protezione giuridica, la copertura assicurativa decorre dalla scadenza di un eventuale periodo d'attesa ai sensi dell'articolo E2, il quale viene calcolato a partire dall'inizio del contratto. La società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordata, il premio è dovuto proporzionalmente.
- 2.2 La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto.

Premio assicurativo

A3 Modifiche tariffarie

- 3.1 In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la società può richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.

- 3.2 Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine dell'anno di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

Sinistri

A4 Denuncia di sinistro e uffici di contatto

- 4.1 La società deve essere informata tempestivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Filiiale | vedi polizza |
| E-mail | contact@allianz-suisse.ch |
| Sito internet | www.allianz-suisse.ch |
| Telefax dalla Svizzera | 058 358 10 01 |
| Telefax dall'estero | +41 58 358 10 01 |
- Per i casi d'emergenza (in particolare Assistance e servizio blocco):
- | | |
|---|----------------------|
| Telefono per chiamate d'emergenza 24 ore su 24 (dalla Svizzera) | 0800 22 33 44 |
| Telefono per chiamate d'emergenza 24 ore su 24 (dall'estero) | +41 43 311 99 11 |
| Telefax dalla Svizzera | 043 311 99 12 |
| Telefax dall'estero | +41 43 311 99 12 |
- 4.2 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro.
- L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno.
- 4.3 La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società.
- 4.4 Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della società impegna gli assicurati.
- 4.5 In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia. La società dev'essere informata tempestivamente se gli oggetti rubati vengono ritrovati.
- 4.6 La perdita o il danneggiamento del bagaglio di viaggio dev'essere confermato dall'agenzia di viaggi o dall'azienda di trasporto.
- 4.7 Le prestazioni dell'assicurazione di protezione giuridica vengono erogate dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Casella postale, 8010 Zurigo. Senza il consenso di tale società l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini.

A5 Valutazione del danno nell'assicurazione di cose

- 5.1 La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale (art. 67 LCA).
- 5.2 L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
- 5.3 La società non è tenuta a prendere in consegna oggetti salvati o danneggiati.
- 5.4 La società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un'indennità in contanti.

A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi

- 6.1 Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
- 6.2 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi validi nel corso della durata contrattuale, la società può ridurre o negare l'indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non ha influito sul danno.

A7 Disdetta in caso di sinistro

Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di rescindere il contratto interamente o in parte. La società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

Ulteriori disposizioni

A8 Modalità di disdetta

Una disdetta deve essere inviata per iscritto o tramite canale elettronico. Quest'ultima modalità è ritenuta valida se provvista di firma elettronica qualificata, autenticata da un servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FIEle). Le disdette trasmesse via fax non saranno ritenute valide.

A9 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A10 Fondamenti giuridici

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.